

# STATUTO

## Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Amici del trapianto di fegato – ONLUS", che in seguito sarà denominata "Associazione".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.L. n. 460/97, l'associazione è costituita in conformità al dettato della legge n. 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 460/97.

La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

## Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede in Bergamo, via Bonomelli 15 (presso Studio CSA SRL).

Il Comitato Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città d'Italia.

## Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è fissata sino al 31.12.2050.

## Art. 4 – Scopi

L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di fornire informazioni sul trapianto di fegato e di altri organi, di sostenere moralmente pazienti e familiari prima e dopo il trapianto e dare loro il necessario aiuto, previo giudizio di merito del Comitato Direttivo.

Si propone, inoltre, di collaborare con le strutture specialistiche e/o promuovere l'attività di studio, di formazione e di ricerca nell'ambito dei trapianti di organi, al fine di salvaguardare e potenziare le strutture di eccellenza esistenti.

E' altresì uno scopo dell'associazione stessa pubblicizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza di donatori, nonché curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi succitati o ne permetta la realizzazione.

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera quindi nel settore:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) formazione;
- c) ricerca scientifica;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale, che si concretizzano nelle finalità istituzionali indicati nel successivo art. 5.

L'attività di formazione, di cui alla lettera b) del comma precedente avverrà con i limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 460/97.



L'ammissione e l'esclusione deliberate dal Comitato Direttivo possono essere impugnate davanti al Collegio dei Garanti, se nominati, o all'assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Tutti i soci sono tenuti al versamento di un contributo annuale.

#### **Art. 7 – Diritti e Doveri degli aderenti.**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
- b) conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci non possono rientrare in alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato od autonomo, con l'associazione e non possono avere alcun contenuto patrimoniale.

#### **Art. 8 – Patrimonio – Entrata.**

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio in bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti destinati ad incrementare il Patrimonio.

Le Entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) tesseramento;
- b) contributi dei soci;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del Patrimonio;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- i) entrate derivanti da attività commerciali produttive estemporanee e, comunque, marginali;
- j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- k) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del Patrimonio:

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Comitato Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

## **Art. 9 – Organi sociali.**

Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente.

Possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Collegio dei Garanti.

## **Art. 10 – L'Assemblea dei soci.**

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione. Essa è convocata dal Comitato Direttivo ed è, di regola, presieduta dal Presidente.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Essa può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno due membri del Comitato Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tale caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla spedizione dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata per :

- a) l'approvazione del programma e del Bilancio di Previsione;
- b) l'approvazione della Relazione dell'attività e del Bilancio Consuntivo;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Comitato Direttivo.

Altri compiti dell'assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti, ove previsto, designandone il Presidente;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, designandone il Presidente;
- d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Comitato Direttivo;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di urgenza;
- f) fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione all'associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da trasciversi nell'apposito Registro delle Assemblee.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione delle assemblee è inviato individualmente per scritto ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea; esso è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea, in assenza di leggi in materia ed in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e, comunque, tale da rendere difficoltosa la individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, sono richieste le maggioranze di cui all'art. 17.

#### **Art. 11 – Il Comitato Direttivo.**

Il Comitato Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice-Presidenti ed il Segretario.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel Registro delle Riunioni del Comitato Direttivo.

Compete al Comitato Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, su mandato dell'Assemblea dei Soci, di straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il Bilancio Preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque con il Bilancio Consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovere, coordinare l'attività ed autorizzare la spesa;
- e) eleggere il Presidente, il od i Vice-Presidenti ed il Segretario;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- g) deliberare in merito alla esclusione di soci;
- h) cooptare un membro, receduto a qualsiasi titolo, sino alla prossima assemblea dei soci;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di urgenza e necessità;
- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità delle gestione non assicurata dai soci e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- k) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo ed alle assemblee con voto consultivo;
- l) nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazioni, il Direttore, deliberandone i relativi poteri.

Il Comitato Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate in un apposito Registro delle Riunioni del Comitato Esecutivo.

### **Art. 12 – Il Presidente.**

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Comitato Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) in caso di assenza di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca il Comitato Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti.**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, e, quando la legge li impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio:

- a) esercita il potere e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- b) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- c) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- d) riferisce annualmente all'assemblea con relazioni scritte, da trasciversi nell'apposito Registro del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 14 – Collegio dei Garanti**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudicare ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il suo giudizio è inappellabile.

### **Art. 15 – Gratuità delle cariche**


Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma dei membri.

I componenti così nominati, e quelli cooptati, scadono con gli altri componenti.

### **Art. 16 – Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i Bilanci Preventivi e Consuntivi. Essi devono essere approvati entro il 30 aprile.



I Bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il suo Saldo Attivo è il Patrimonio dell'Associazione.

Il Bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, art. 10 del D.L. n. 460/97, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

#### **Art. 17 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'associazione**

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate all'Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione possono essere proposte dal Comitato Direttivo o, in caso di sue dimissioni, dal Collegio dei Revisori ed approvate con le maggioranze di cui al comma 1. Qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga il numero legale per la validità dell'assemblea, si procede ad una terza convocazione, che sarà valida con la presenza di qualsiasi numero di aderenti, purché superiori a sette, e che delibererà con la maggioranza assoluta dei presenti. Nella stessa seduta si procederà alla nomina del Liquidatore.

Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti, beni, utili o riserve agli aderenti.

#### **Art. 18 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. n. 460/97 ed alle loro eventuali variazioni.

#### **Art. 19 – Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Comitato Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei soci saranno rese note per mezzo di copia depositata presso la sede sociale.

Gli aderenti possono richiederne copia personale.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI BERGAMO 2  
2° ORIGINALE

Alto Registrato a Bergamo  
il 21/06/2006  
al n. 2615 Serie 3  
con € \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

IL CAPO AREA SERVIZI  
Dr. DARIO RICCHIUTO

### **Art. 9 – Organi sociali.**

Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente.

Possono essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Collegio dei Garanti.

### **Art. 10 – L'Assemblea dei soci.**

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione. Essa è convocata dal Comitato Direttivo ed è, di regola, presieduta dal Presidente.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Essa può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno due membri del Comitato Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tale caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla spedizione dell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata per :

- a) l'approvazione del programma e del Bilancio di Previsione;
- b) l'approvazione della Relazione dell'attività e del Bilancio Consuntivo;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Comitato Direttivo.

Altri compiti dell'assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti, ove previsto, designandone il Presidente;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, designandone il Presidente;
- d) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Comitato Direttivo;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di urgenza;
- f) fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione all'associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da trascriversi nell'apposito Registro delle Assemblee.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.


L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione delle assemblee è inviato individualmente per scritto ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea; esso è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea, in assenza di leggi in materia ed in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e, comunque, tale da rendere difficoltosa la individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.



Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, sono richieste le maggioranze di cui all'art. 17.

#### **Art. 11 – Il Comitato Direttivo.**

Il Comitato Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice-Presidenti ed il Segretario.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel Registro delle Riunioni del Comitato Direttivo.

Compete al Comitato Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, su mandato dell'Assemblea dei Soci, di straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'assemblea il Bilancio Preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e comunque con il Bilancio Consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovere, coordinare l'attività ed autorizzare la spesa;
- e) eleggere il Presidente, il od i Vice-Presidenti ed il Segretario;
- f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- g) deliberare in merito alla esclusione di soci;
- h) cooptare un membro, rceduto a qualsiasi titolo, sino alla prossima assemblea dei soci;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di urgenza e necessità;
- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità delle gestione non assicurata dai soci e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- k) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo ed alle assemblee con voto consultivo;
- l) nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazioni, il Direttore, deliberandone i relativi poteri.

Il Comitato Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate in un apposito Registro delle Riunioni del Comitato Esecutivo.

### **Art. 12 – Il Presidente.**

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Comitato Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) in caso di assenza di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca il Comitato Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti.**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, e, quando la legge li impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio:

- a) esercita il potere e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- b) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- c) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- d) riferisce annualmente all'assemblea con relazioni scritte, da trasciversi nell'apposito Registro del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 14 – Collegio dei Garanti**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio ha il compito di:

- a) esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudicare ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il suo giudizio è inappellabile.

### **Art. 15 – Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma dei membri.

I componenti così nominati, e quelli cooptati, scadono con gli altri componenti.

### **Art. 16 – Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i Bilanci Preventivi e Consuntivi. Essi devono essere approvati entro il 30 aprile.

I Bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il suo Saldo Attivo è il Patrimonio dell'Associazione.

Il Bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, art. 10 del D.L. n. 460/97, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

### **Art. 17 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'associazione**

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere presentate all'Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione possono essere proposte dal Comitato Direttivo o, in caso di sue dimissioni, dal Collegio dei Revisori ed approvate con le maggioranze di cui al comma 1. Qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga il numero legale per la validità dell'assemblea, si procede ad una terza convocazione, che sarà valida con la presenza di qualsiasi numero di aderenti, purché superiori a sette, e che delibererà con la maggioranza assoluta dei presenti. Nella stessa seduta si procederà alla nomina del Liquidatore.

Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti, beni, utili o riserve agli aderenti.

### **Art. 18 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. n. 460/97 ed alle loro eventuali variazioni.

### **Art. 19 – Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Comitato Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei soci saranno rese note per mezzo di copia depositata presso la sede sociale.

Gli aderenti possono richiederne copia personale.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI BERGAMO 2  
2° ORIGINALE

Atto Registrato a Bergamo

il 21/06/2006

al n. 2615 Serie 3

con G. \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

IL CAPO AREA SERVIZI  
DR. CARLO RICCHIUTO